

Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 26-2951

**Legge regionale 21/1999, articolo 42. Avvio procedura di sostituzione nei confronti del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- all'articolo 42 - tuttora vigente sino alla data di approvazione del Regolamento di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), per effetto dell'art. 110, comma 10, lettera a) della stessa legge regionale 1/2019 - la legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) disciplina la vigilanza ed i poteri sostitutivi della Regione Piemonte nei confronti degli atti dei consorzi di bonifica;
- in particolare, l'articolo 42 prevede:

*“1. La Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi sugli atti dei consorzi obbligatoriamente previsti entro un termine determinato, ai sensi della legislazione vigente e dello statuto consortile, e per gli atti sui quali siano stati posti rilievi o denunce di irregolarità.*

*2. A tale fine, la Giunta regionale delibera l'avvio della procedura di sostituzione, invitando il Consorzio a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della deliberazione medesima.*

*3. Qualora il Consorzio non provveda all'adozione dell'atto entro il termine stabilito, ovvero quando l'atto adottato sia annullato, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per il compimento dello stesso.*

*4. La Giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli organi del Consorzio.*

*5. La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio dei delegati in caso di:*

*a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;*

*b) persistente inattività;*

*c) gravi irregolarità amministrative e contabili.*

*6. In tali casi la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita il Consiglio a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.*

*7. Qualora il Consiglio non provveda nel termine assegnatogli ovvero non siano ritenute valide le controdeduzioni presentate, la Giunta regionale delibera lo scioglimento del Consiglio e nomina un Commissario straordinario del Consorzio, che provvede all'amministrazione del medesimo nonché all'indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo Consiglio. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi. Per motivate necessità, l'incarico può essere rinnovato per una sola volta per il medesimo periodo.*

*8. Con lo stesso provvedimento viene nominata una Consulta composta da un minimo di cinque consorziati ad un massimo di undici, il cui parere è obbligatorio per:*

*a) gli atti sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 41;*

*b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche;*

*c) la proposta del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e dei relativi programmi pluriennali d'attuazione;*

*d) l'assunzione di mutui.”.*

Premesso, inoltre, che:

- in data del 26 ottobre 2020 è pervenuta al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca una comunicazione (prot. n. 24221) del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese (di seguito denominato Consorzio) relativa alla situazione istituzionale del Consorzio stesso. In particolare erano rappresentati tentativi di attribuire al Presidente di detto Consorzio *“comportamenti contrari ai propri doveri e funzioni, così come risultanti dallo Statuto dell’Ente”*. Allegato alla comunicazione veniva trasmesso un parere legale riguardante l’operato del Presidente del Consorzio attinente la richiesta di convocazione del Consiglio dei delegati del Consorzio, formulata in precedenza (21 luglio 2020) da alcuni consiglieri consortili;
- infatti, il 21 luglio 2020 otto consiglieri, componenti del Consiglio dei delegati del Consorzio, avevano chiesto al Presidente la convocazione del consiglio dei delegati indicando l’ordine del giorno seguente: *“1) Richiesta di dimissioni del Presidente del Consorzio; 2) Richiesta dimissioni della deputazione amministrativa; 3) Nomina Presidente del Consorzio e provvedimenti conseguenti; 4) Nomina Deputazione amministrativa a provvedimenti conseguenti”*;
- in data 28 ottobre 2020 è pervenuta inoltre al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca una richiesta (prot. n. 24807 del 2 novembre 2020) da parte di alcuni consiglieri del Consorzio di intervento regionale per la convocazione del Consiglio dei delegati del Consorzio stesso, per la trattazione della richiesta di dimissioni del Presidente e della Deputazione amministrativa;
- in data 9 novembre 2020 il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ha comunicato (nota prot. 25382) al Consorzio e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti/Collegio sindacale l’avvio del procedimento amministrativo ex articolo 42 legge regionale 21/1999 – legge regionale 1/2019, relativo alla vigilanza regionale e poteri sostitutivi in materia di bonifica e irrigazione. Contestualmente si chiedeva al Consorzio di fornire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, chiarimenti circa le motivazioni che hanno portato a ritenere non ammissibile, quale ordine del giorno, la possibilità di affrontare, ed eventualmente votare, in seno all’assemblea, la richiesta di dimissioni del Presidente del Consorzio e della Deputazione Amministrativa; infine, il settore regionale richiedeva ulteriore documentazione;
- in data 7 dicembre 2020 in risposta (prot. n. 27938) alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla richiesta di chiarimenti del Settore regionale competente il Presidente del Consorzio ribadiva la correttezza del proprio agire.

Dato atto che il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ha avviato, con la nota del 9 novembre 2020, la fase prodromica all’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale, di cui all’articolo 42 sopracitato, chiedendo chiarimenti riguardo alle motivazioni che hanno portato a ritenere inammissibile la richiesta di convocazione dell’assemblea dei delegati del 21 luglio 2020, presentata da otto consiglieri, con ordine del giorno la richiesta di dimissioni del Presidente del Consorzio, della Deputazione amministrativa e la nomina dei nuovi organi.

Preso atto che:

- in considerazione della mancata convocazione del Consiglio, il 25 agosto 2020, nove consiglieri riunivano informalmente il Consiglio dei delegati con ordine del giorno: *“analisi della attuale situazione e provvedimenti conseguenti”*;

- il 7 settembre 2020 dodici consiglieri chiedevano la convocazione del Consiglio dei delegati con all'ordine del giorno la seguente mozione di sfiducia: *“Il Presidente ... ha agito ed agisce contro la volontà del Consiglio dei delegati. Organo eletto dai consorziati ai quali è delegata la nomina del Presidente e quindi la verifica delle sue azioni. Pertanto si chiede la decadenza del sig. ... dalla carica di Presidente”*;
- in data 11 settembre 2020, sempre in considerazione della mancata convocazione del Consiglio dei delegati con all'ordine del giorno le questioni predette, quindici consiglieri *“revocavano”* il Presidente del Consorzio di bonifica;
- infine, il 28 ottobre 2020 gli stessi quindici consiglieri si rivolgevano alla Regione Piemonte, inviando la richiesta già citata (prot. n. 24807 del 2 novembre 2020), e chiedevano l'intervento regionale per la convocazione del Consiglio dei delegati. Prima di quest'ultima richiesta, il Presidente del Consorzio, come già precisato, aveva inviato alla Regione Piemonte un parere legale in cui – sostanzialmente – si sosteneva la correttezza del suo operato. In risposta alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla richiesta di chiarimenti del Settore regionale competente, il Presidente del Consorzio ribadiva la correttezza del proprio agire.

Dato atto che, come da verifiche del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca:

- l'atto nei cui confronti sono stati espressi rilievi e denunce di irregolarità è l'omessa convocazione del Consiglio dei delegati del Consorzio in seguito alla richiesta formulata da otto consiglieri;
- il riferimento al numero dei consiglieri è un presupposto decisivo, in quanto l'articolo 11, comma 1, secondo periodo, dello statuto consortile, prevede che il Consiglio deve essere convocato *“quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati”* (nel caso otto sono almeno un quinto dei delegati) *“con l'indicazione degli argomenti da trattare”*.

Dato atto:

- del parere legale del Settore regionale Attività legislativa e consulenza giuridica del 12 gennaio 2021 (prot. n. 3718), secondo cui nel caso in cui almeno un quinto dei delegati richieda la convocazione indicando gli argomenti da trattare, il Consiglio deve essere convocato. Tale conclusione si fonda sia sul testo dell'articolo 11 che sul criterio di ragionevolezza e logicità che occorre - comunque - seguire nell'attribuire un significato alle clausole statutarie;
- della nota del 18 gennaio 2021 (prot. n. 1340) del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca al Consorzio e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti/Collegio sindacale, in cui si ritiene che *“debba essere convocato il Consiglio dei Delegati con all'ordine del giorno quanto indicato nella stessa richiesta. Sarà poi il Consiglio dei Delegati a dover valutare l'ammissibilità degli argomenti di trattazione indicati nella richiesta ed a decidere in merito”*. Si comunicava inoltre che ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale 21/1999, il settore regionale nei tempi tecnici richiesti avrebbe proceduto alla predisposizione della proposta di deliberazione di avvio della procedura di esercizio dei poteri sostitutivi e contestuale invito al Consorzio a provvedere.

Preso atto della nota del 1 febbraio 2021 (prot. 2765) inviata dal Presidente del Consorzio in cui si contesta quanto espresso nel citato parere legale dal Settore regionale Attività legislativa e

consulenza giuridica, affermando che l'obbligo di convocazione del Consiglio dei delegati previsto dall'articolo 11 dello statuto consortile sarebbe integrato soltanto nel caso di sussistenza di gravi motivi, la cui valutazione spetterebbe al Presidente del Consorzio.

Dato atto:

- dell'aggiornamento del 5 febbraio 2021 rilasciato dal predetto Settore regionale Attività legislativa e consulenza giuridica, in cui si conferma quanto indicato nel precedente parere legale;
- della nota del 23 febbraio 2021 (prot. n. 4755) del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca al Consorzio e al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti/Collegio sindacale, con cui, dopo attenta lettura della nota del 1 febbraio 2021 inviata dal Presidente del Consorzio, si conferma quanto già evidenziato con la nota prot. n. 1340 del 18/01/2021 e si comunica che si sarebbe proceduto, quindi, alla predisposizione della proposta di deliberazione di Giunta regionale di avvio della procedura di esercizio dei poteri sostitutivi e contestuale invito al Consorzio a provvedere alla tempestiva convocazione del Consiglio dei delegati.

Preso atto che alla data di approvazione del presente provvedimento non sono pervenute controdeduzioni.

Richiamato che:

- l'art. 37, comma 2, della legge regionale 21/1999 stabilisce che il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto;
- l'art. 16 dello statuto del Consorzio - per quanto qui rileva - attribuisce al Presidente la legale rappresentanza del Consorzio, la funzione di presidenza del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa e la vigilanza sull'amministrazione consortile e sull'osservanza delle norme di legge e statuto;
- il Presidente del Consorzio svolge funzioni "proprie" e funzioni di presidenza di organi collegiali, quali il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa, che sono a loro volta intestatari di proprie funzioni derivanti dalla legge regionale 21/1999 e dello statuto consortile.

Dato atto che tra le funzioni di presidenza di un organo collegiale, quale il Consiglio dei delegati, vi è il vaglio delle richieste di convocazione. In tal senso il Presidente deve rilevarne le caratteristiche estrinseche di ammissibilità, quali, nel caso di specie, la richiesta di almeno otto consiglieri e l'indicazione di uno o più argomenti di trattazione; infatti, così testualmente stabilisce il predetto art. 11, comma 1, secondo periodo dello statuto consortile. Non rientra nei poteri del Presidente la valutazione degli aspetti intrinseci di ammissibilità e di quelli sostanziali e di merito della richiesta, che, invece, spetta all'organo collegiale rilevare e valutare.

Ritenuto, pertanto:

- di avviare la procedura di sostituzione ex articolo 42 legge regionale 9 agosto 1999 nei confronti del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;

- di invitare il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese a provvedere entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto a convocare il Consiglio dei delegati del Consorzio medesimo, in seguito all'istanza del 21 luglio 2020 avanzata da parte di almeno un quinto dei delegati, con all'ordine del giorno quanto indicato nella stessa, affinché detto Organo collegiale valuti l'ammissibilità degli argomenti di trattazione indicati nella richiesta e decida in merito;
- di demandare al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia la notificazione del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

Vista:

- la scheda n. 225 dell'Allegato A della D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019 (Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908) che fissa in giorni novanta il termine finale del procedimento "*Vigilanza regionale e poteri sostitutivi in materia di bonifica e irrigazione*" e che pertanto il procedimento di cui al presente atto è concluso nei termini previsti;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante (Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022).  
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 (Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8- 29910 del 13.4.2000).

*delibera*

di avviare la procedura di sostituzione ex articolo 42 legge regionale 9 agosto 1999 nei confronti del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;

di invitare il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese a provvedere entro trenta giorni dal ricevimento del presente atto a convocare il Consiglio dei delegati del Consorzio medesimo, in seguito all'istanza del 21 luglio 2020 avanzata da parte di almeno un quinto dei delegati, con all'ordine del giorno quanto indicato nella stessa, affinché detto Organo collegiale valuti l'ammissibilità degli argomenti di trattazione indicati nella richiesta e decida in merito;

di demandare al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia la notificazione del presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)